

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«UBC S.p.A. Tasso Misto 2016 - 2024»**  
**DI NOMINALI EURO 6.000.000**  
**CODICE ISIN IT0005210981**

**UNITED BRANDS COMPANY S.P.A.**  
**Sede legale: Via Postumia 9, 36050 Quinto Vicentino (VI)**  
**Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza n. 03541050245**  
**Capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 1.000.000**

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

## **1. Definizioni**

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 20.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cash Flow to Equity**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci:

1. (+) A-B Differenza tra valore e costi della produzione;
2. (+) B10 Ammortamenti e svalutazioni;
3. (+) B12 Accantonamenti per rischi;
4. (+) B13 Altri accantonamenti;
5. (-) 22 Imposte sul reddito d’esercizio;
6. (=) Cash flow operativo lordo;
7. (-)  $\Delta$  attività correnti (C.I Rimanenze + C.II Crediti + D Ratei e risconti);
8. (+)  $\Delta$  Passività correnti (D6 Acconti, D7 Debiti verso fornitori, D12 Debiti tributari limitatamente alle posizioni non rateizzate, D13 Debiti verso istituti di previdenza, D14 Altri debiti, E Ratei e risconti passivi);
9. (-)  $\Delta$  Immobilizzazioni per attività di investimento e disinvestimento (B Immobilizzazioni + B 10 Ammortamenti e svalutazioni);
10. (+)  $\Delta$  Dei fondi iscritti nello Stato Patrimoniale (B Fondi per rischi e oneri, C Trattamento di fine rapporto di lavoro);
11. (=) Free Cash Flow;
12. (+) C Proventi e oneri finanziari;

13. (+) Δ Posizione Finanziaria Netta, ad esclusione delle voci di cui al punto 2 della relativa definizione che segue;

14. (+) E Proventi e oneri straordinari;

15. (+) D Rettifiche attività finanziarie;

(=) Cash Flow to Equity.

"**Core Business**" indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente alla Data di Emissione.

"**Data di Emissione**" indica il 4 agosto 2016.

"**Data di Godimento**" indica il 4 agosto 2016.

"**Data di Pagamento**" indica:

- (a) per il periodo compreso tra la Data di Emissione e la Data di Pagamento del 4 agosto 2018 (inclusa), il 4 agosto di ciascun anno; e
- (b) per il periodo compreso tra la Data di Pagamento del 4 agosto 2018 (esclusa) e la Data di Scadenza (inclusa), il 15 ottobre di ciascun anno a partire dal 15 ottobre 2019.

"**Data di Rimborso Anticipato**" indica, a seconda del caso, (i) la data indicata dall'Emittente all'interno della comunicazione di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*) ovvero (ii) la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti*); restando inteso che, nel caso di cui al precedente punto (i) la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della comunicazione da parte dell'Emittente agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 9 (*Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*) e, nel caso di cui al precedente punto (ii) la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

"**Data di Scadenza**" indica il 15 ottobre 2024.

"**Data di Valutazione**" indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2016.

"**Deliberazione di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.

"**Dichiarazione sui Parametri**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13.

"**EBITDA**" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del codice civile:

- (+) A) il valore della produzione;
- (-) B) i costi della produzione;
- (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento esclusivamente alle:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- (+) B12 Accantonamenti per rischi;
- (+) B13 Altri accantonamenti.

“**Emittente**” indica United Brands Company S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Postumia 9, 36050 Quinto Vicentino (VI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale e partita IVA 03541050245, n. REA VI - 333819, capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00 i.v.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 10.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring pro solvendo, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente e/o dal Gruppo dell'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale, con esclusione espressa delle fidejussioni richieste a favore delle società licenzianti, titolari di diritti di proprietà industriale concessi all'Emittente in via temporanea e dietro pagamento di royalties, nella sua qualità di licenziataria, e finalizzate a garantire il pagamento dei corrispettivi minimi garantiti.
- (b) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (c) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fidejussioni – anche relative ad obbligazioni condizionate o future – o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali, nella misura in cui i predetti debiti o passività, complessivamente considerati, eccedano la somma di Euro 500.000 (cinquecentomila), con esclusione espressa delle fidejussioni richieste nell'ambito dei contratti di *licensing* e di cui all'ultima parte del precedente punto (a);
- (d) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback* e comunque di operazioni qualificate come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;

- (e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*marked to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale ultimo importo), salva l'applicazione del *netting*, in termini di *marked to market value*, di tutti i derivati in corso con la medesima controparte;
- (f) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi finalizzati alla fornitura di beni o servizi o di opere ed il pagamento sia dovuto a più di 180 (centoottanta) giorni dalla data di completamento della fornitura e/o del servizio e/o dell'opera (con esclusione delle ritenute di garanzia e delle altre somme trattenute a garanzia della correttezza della prestazione) e fatto salvo il caso in cui tale ritardo dipenda da contestazione e/o eccezione di pagamento sollevato in buona fede.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Oneri Finanziari**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nel Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

- (+) C) 17, interessi e altri oneri finanziari;
- (+) C) 17-bis, perdite nette su cambi;
- (-) C) 16, altri proventi finanziari;
- (+) oneri finanziari derivanti dai contratti di leasing calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS n. 17 ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 13.

“**Patrimonio Netto**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci:

1. voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- (+) A) I) Capitale (al netto della quota non ancora versata);
- (+) A) II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- (+) A) III) Riserve di rivalutazione;
- (+) A) IV) Riserva legale;
- (+) A) V) Riserve statutarie;
- (+) A) VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio, nella misura in cui risulti disponibile;
- (+) A) VII) Altre riserve, distintamente indicate;

- (+) A) IX) utili (perdita) dell'esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata deliberata la distribuzione);
- (+) D) II) obbligazioni convertibili;
- (+) D) III) debiti verso soci per finanziamenti (solo con riferimento ai finanziamenti soci subordinati e postergati al rimborso del Prestito ed ivi inclusi i relativi interessi capitalizzati); e

2. altre voci:

- capitale, riserve e utili di pertinenza di terzi, come identificati nel bilancio di esercizio alla voce *“Patrimonio netto di competenza di terzi”*.

**“Periodo di Interessi Rilevante”** indica il periodo di interessi compreso la Data di Pagamento del 4 agosto 2018 (inclusa) e la Data di Pagamento del 15 ottobre 2019 (esclusa).

**“Posizione Finanziaria Netta”** o **“PFN”** indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti (ad esclusione di qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati all'integrale rimborso del Prestito);
- (+) 4 – Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/o a società di factoring, le anticipazioni bancarie);
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 7 – Debiti verso fornitori scaduti da oltre 180 giorni;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 12 – Debiti tributari, limitatamente alle posizioni scadute e/o rateizzate;
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

2. Voci iscritte nell'Attivo (lettera B) dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 Cod.Civ.:

- (-) III 2) Crediti finanziari immobilizzati;
- (-) III 3) Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati);

3. Voci iscritte nell'Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 Cod.Civ.:

- (-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
- (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);

4. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
5. (-) Crediti verso società fuori perimetro di consolidamento derivanti da finanziamenti erogati dall'Emittente verso tali società, non postergati e non subordinati ad altri debiti finanziari delle relative società finanziate.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Primaria Società di Revisione**” indica una delle seguenti società di revisione: Deloitte & Touche, PriceWaterhouse Coopers, Reconta Ernest & Young, KPMG e BDO Italia S.p.A.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 20.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 10.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Società Rilevanti**” indica le seguenti società U.B.C. Far East Limited, U.B.C. Deutschland GmbH, U.B.C. France Sas e U.B.C. (Jinjiang) Footwear Co., Limited (U.B.C. JJ).

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda del caso, il Tasso di Interesse Fisso ovvero il Tasso di Interesse Indicizzato.

“**Tasso di Interesse Fisso**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Indicizzato**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

## **2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte di United Brands Company S.p.A.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 6.000.000 (seimilioni) denominato «*UBC S.p.A. Tasso Misto 2016 – 2024*», è costituito da n. 60 (sessanta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è IT0005210981.

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

### **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

### **4. Prezzo di emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

### **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso il 4 agosto 2016 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dal 4 agosto 2016 (la “**Data di Godimento**”).

### **6. Durata**

Il Prestito ha una durata a partire dalla Data di Emissione sino al 15 ottobre 2024 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

### **7. Interessi**

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”) al seguente tasso di interesse:

- (a) per il periodo intercorrente dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento del 4 agosto 2018 (esclusa), al tasso fisso nominale annuo lordo del 5% (cinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Fisso**”);
- (b) fatto salvo quanto previsto in relazione al Periodo di Interessi Rilevante, in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio dalla Data di Pagamento del 4 agosto 2018 (inclusa) e la prima tra:
  - a. la Data di Scadenza (esclusa); e
  - b. la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte dell’Emittente ovvero degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*),

ad un tasso di interesse da determinarsi, come di seguito indicato, sulla base del valore del Parametro Finanziario PFN/EBITDA rilevato alla Data di Valutazione immediatamente precedente alla relativa Dichiarazione sui Parametri.

In particolare, qualora il Parametro Finanziario PFN/EBITDA sia:

- (i) maggiore di 4 (quattro), il tasso di interesse applicabile sarà pari al 6% (sei per cento);
- (ii) maggiore di 3 (tre) e minore o uguale a 4 (quattro), il tasso di interesse applicabile sarà pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento);
- (iii) minore o uguale a 3 (tre), il tasso di interesse sarà pari al 5% (cinque per cento) (nei casi di cui ai romanini (i), (ii) e (iii), a seconda del caso, il “**Tasso di Interesse Indicizzato**”).

Il relativo Tasso di Interesse Indicizzato sarà applicabile a partire dal periodo di interessi in corso nel quale l’Emittente effettuerà la Dichiarazione sui Parametri.

Con riferimento esclusivo al Periodo di Interessi Rilevante, il precedente romanino (i) relativo al Tasso di Interesse Indicizzato, sarà sostituito come segue:

“In particolare qualora:

- (a) il Parametro Finanziario PFN/EBITDA sia
  - (i) maggiore di 5,6, il tasso di interesse applicabile sarà pari al 6,75% (sei virgola settantacinque per cento);
  - (ii) maggiore di 4 e minore o uguale a 5,6, il tasso di interesse applicabile sarà pari al 6% (sei per cento); o
- (b) il Parametro Finanziario PFN/PN sia maggiore di 3,0, il tasso di interesse applicabile sarà pari al 6,75% (sei virgola settantacinque per cento); o
- (c) il Parametro Finanziario EBITDA/Oneri Finanziari sia minore di 2,7, il tasso di interesse applicabile sarà pari al 6,75% (sei virgola settantacinque per cento).”

Resta inteso che:

- (A) ove dalla Dichiarazione sui Parametri relativa alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018, dovesse risultare che (x) l’Emittente abbia violato uno dei Parametri Finanziari (come indicati all’interno dell’Articolo 13(v)) e (y) il valore del relativo Parametro Finanziario sia minore o uguale a 6,5 (con riferimento a PFN/EBITDA), a 3,2 (con riferimento a PFN/PN) e maggiore o uguale a 2,1 (con riferimento a EBITDA/Oneri Finanziari), tale risultanza non determinerà il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi del successivo Articolo 10; e



- (B) qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all'ultimo Tasso di Interesse applicabile.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di volta in volta residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base annuale a ciascuna Data di Pagamento.

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell'anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

## **8. Rimborso**

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà di tipo *amortising* con un anno di preammortamento e verrà rimborsato alla pari a partire dalla Data di Pagamento che cade il 4 agosto 2018 (inclusa) e successivamente ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nell'allegato "B".

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

## **9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente avrà la facoltà di procedere, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 4 agosto 2018 (inclusa), al rimborso anticipato totale delle Obbligazioni:

- (i) ad un valore nominale pari al 103% (cento tre per cento) del valore nominale residuo delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata tra la Data di Pagamento del 4 agosto 2018 (inclusa) ed il 4 agosto 2020 (incluso);
- (ii) ad un valore nominale pari al 102% (cento due per cento) del valore nominale residuo delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata tra il 4 agosto 2020 (escluso) ed il 4 agosto 2021 (incluso);
- (iii) ad un valore nominale pari al 101% (cento uno per cento) del valore nominale residuo delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata tra il 4 agosto 2021 (escluso) e la Data di Scadenza (esclusa).

Il valore di rimborso delle Obbligazioni in caso di esercizio della facoltà di cui al presente Articolo 9

(*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) sarà maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati dalla Data di Pagamento (inclusa) immediatamente precedente alla Data di Rimborso Anticipato e fino a quest'ultima (esclusa).

Il rimborso anticipato a favore dell'Emittente dovrà essere preceduto da un avviso che sarà comunicato agli Obbligazionisti mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet della società [www.ubcspa.com](http://www.ubcspa.com) nella sezione "Investitori" almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

## 10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di altre società) dalla Sig.ra Silvia Tessarin e dal Sig. Francesco Manzari risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento);
- (ii) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto nel paragrafo (v) del successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*);
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Emittente della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (vi) del successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*);
- (iv) **Mancato rispetto degli impegni:** la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti all'interno nel successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*);
- (v) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, salvo il caso in cui il mancato pagamento derivi da un errore di natura tecnica non imputabile all'Emittente e venga sanato dall'Emittente stessa entro e non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui il pagamento era dovuto;
- (vi) **Procedure concorsuali e stato di crisi dell'Emittente:** (a) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile o (b) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (vii) **Liquidazione e Cessazione dell'attività:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera:

- (a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
  - (b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
  - (c) la cessazione di parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (viii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (ix) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti dell'Emittente, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (x) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd *delisting*);
  - (xi) **Cross default:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente o di qualsivoglia altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento dell'Emittente o di qualsivoglia altra società del Gruppo per importi complessivamente pari o superiori ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila);
  - (xii) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
  - (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (xv) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
  - (xvi) **Autorizzazioni e Permessi:** le autorizzazioni e i permessi essenziali per lo svolgimento della attività dell'Emittente siano revocati, decadano o vengano comunque meno, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (xvii) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione di anche uno solo dei suddetti documenti contabili, ovvero per anche uno solo di essi abbia rilevato l'impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero per anche uno solo di essi abbia espresso un giudizio negativo, ovvero per anche uno solo di essi abbia sollevato rilievi di particolare gravità;
  - (xviii) **Esecuzioni su titolo non più impugnabile:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di pignoramento sui beni dell'Emittente stesso o di altra società del Gruppo, in forza di un titolo giudiziale o amministrativo non più impugnabile, per debiti di importo complessivamente superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantomila), purché l'Emittente o la diversa società del Gruppo, a seconda del caso, non vi abbia posto rimedio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall'avvio del procedimento, ottenendo la relativa cancellazione e/o estinzione;
  - (xix) **Esecuzioni su titolo ancora impugnabile:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di un sequestro conservativo o un pignoramento sui beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo in forza di un titolo giudiziale o amministrativo ancora impugnabile, nel caso in cui il valore delle contestazioni sottostanti all'insieme dei sequestri/pignoramenti in essere in un dato momento sia

superiore, cumulativamente, a Euro 500.000,00 (cinquecentomila), salvo che (a) questi siano stati prontamente contestati e/o opposti dall'Emittente o dalla relativa società del Gruppo e (b) l'Emittente, o la relativa società del Gruppo, a seconda del caso, abbia accantonato gli importi necessari a far fronte al pregiudizio eventualmente derivante nell'ipotesi in cui la propria contestazione/opposizione non venisse accolta, ad eccezione comunque dei sequestri conservativi e i pignoramenti che siano cancellati e/o dichiarati estinti entro 120 (centoventi) giorni;

- (xx) **Controversie:** l'instaurazione di qualsiasi controversia civile o fiscale, procedura arbitrale o amministrativa nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo che, qualora avesse esito negativo, possa dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, ad eccezione delle controversie che siano manifestamente infondate, futili o temerarie e ciò sia accertato da un parere di un primario studio legale o fiscale indipendente;
- (xxi) **Cessazione di licenze di marchio:** la risoluzione, la revoca o comunque la cessazione a qualunque titolo, anche per recesso o per sopravvenuta invalidità o inefficacia, prima dell'integrale rimborso del Prestito, di uno o più dei contratti di licenza di marchio "Sergio Tacchini" e/o "Carrera" limitatamente alla categoria merceologica "calzature", per entrambi i suddetti marchi, di cui l'Emittente è licenziataria, salvo che l'Emittente non provveda a sostituire le licenze di marchio risolte, revocate o cessate con altrettante licenze di marchio di pari *standing*.

#### *Attestazione dell'Evento Rilevante*

L'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente mediante delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata a norma di legge.

Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare l'invio all'Emittente di una Richiesta di Rimborso Anticipato secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**").

Al verificarsi di un Evento Rilevante e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti) il rimborso anticipato del Prestito, tramite richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [unitedbrandscompany@legalmail.it](mailto:unitedbrandscompany@legalmail.it) almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, ovvero secondo le diverse modalità eventualmente richieste dalla Borsa (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato o, se successiva, alla data dell'effettivo pagamento, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

## **11. Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## 12. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

## 13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti, a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (ii) predisporre il bilancio consolidato del Gruppo a partire dall'esercizio 2016 e sottoporlo a revisione legale da parte di una Primaria Società di Revisione;
- (iii) non approvare né compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, operazioni societarie straordinarie, (quali, a titolo esemplificativo, trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni o cessioni di rami d'azienda) senza il previo consenso degli Obbligazionisti - espresso, alternativamente ed indifferentemente, tramite delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte, che non potrà essere irragionevolmente negato, ovvero consenso richiesto al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti il quale lo concederà ove riceverà parere favorevole da tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte, i quali non potranno irragionevolmente negarlo;
- (iv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il *rating* pubblico eventualmente attribuito all'Emittente e/o alle Obbligazioni (ove tale *rating* sia disponibile) e le relative modifiche;
- (v) fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 7 in relazione alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018, far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i "**Parametri Finanziari**"):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PFN/EBITDA</b>	≤5,6	≤5,1	≤4,6	≤4,3	≤4,1	≤3,9	≤3,5
<b>PFN/PN</b>	≤3,0	≤2,7	≤2,5	≤2,3	≤2,1	≤1,9	≤1,5
<b>EBITDA/Oneri Finanziari</b>	≥2,7	≥2,9	≥3,3	≥4,0	≥4,5	≥5,3	≥6,1

- (vi) ai fini dell'obbligo di cui al paragrafo (v) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, [www.ubcspa.com](http://www.ubcspa.com), nella sezione "Investitori", alla stessa data in cui vengono pubblicati i bilanci (di esercizio e consolidati) ai sensi del successivo paragrafo (viii), una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a

dimostrare tale risultanza (“**Dichiarazione sui Parametri**”); la Dichiarazione sui Parametri, dovrà altresì essere accompagnata da un’attestazione di rispetto, ovvero mancato rispetto, dei Parametri Finanziari da parte della società di revisione;

- (vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento dell’Emittente, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (viii) (a) far sì che i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio di esercizio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, restino pubblicati per tutta la durata del Prestito sul sito internet dell’Emittente, nonché (b) sottoporre a revisione legale da parte di una Primaria Società di Revisione ai sensi del suddetto decreto legislativo, pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa data di approvazione (e in ogni caso non più tardi di 4 (quattro) mesi dalla conclusione dell’anno finanziario di riferimento) e far sì che restino pubblicati per tutta la durata del Prestito, comprensivi della relazione sulla gestione e della certificazione della Primaria Società di Revisione il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (ix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi (a) di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o (b) di qualsiasi Evento Rilevante;
- (x) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana;
- (xiv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, e far sì che resti pubblicata per l’intera durata del Prestito, la relazione semestrale relativa a ciascun semestre che termini il 30 giugno di ogni anno a partire dalla Data di Emissione fino alla data di rimborso integrale delle Obbligazioni nonché pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 90 giorni rispetto al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, facendo sì che resti pubblicata per l’intera durata del Prestito, la relazione trimestrale – limitatamente al volume del portafoglio ordini, all’entità del fatturato ed al valore della PFN - relativa a ciascun trimestre di ogni anno a partire dal quarto trimestre dell’anno 2018 e fino alla data di rimborso integrale delle Obbligazioni;
- (xv) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui l’Emittente ne abbia avuto conoscenza, il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (xvi) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui l'Emittente ne abbia avuto conoscenza, l'insorgere di procedimenti giudiziari, anche esecutivi, di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) far sì, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che non si proceda alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile;
- (xviii) mantenere una partecipazione minima del 51% (cinquantuno per cento) in ciascuna delle Società Rilevanti;
- (xix) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (xx) non distribuire dividendi in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e limitare la distribuzione di dividendi ad un ammontare massimo pari al 20% del *Cash Flow to Equity* in relazione all'anno 2019, e al 30% del *Cash Flow to Equity*, in relazione agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; resta inteso che, ove il Parametro Finanziario PFN/EBITDA, come risultante dall'ultima Dichiarazione sui Parametri, sia superiore a 4, nessuna distribuzione di dividendi ai sensi del presente romanino (xx) sarà ammessa;
- (xxi) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti o previo ottenimento del consenso del Rappresentante Comune, non costituire né permettere la creazione di alcun vincolo di natura reale a garanzia dell'Indebitamento Finanziario, ad eccezione dei vincoli costituiti dopo la Data di Emissione su beni dell'Emittente per finanziare l'acquisizione dei beni stessi, purché il debito garantito da tali vincoli non superi il valore dei beni acquisiti;
- (xxii) non approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (xxiii) fare in modo che ogni finanziamento effettuato da parte di qualunque socio (per tale intendendosi sia soci diretti che indiretti) sia postergato e subordinato alle Obbligazioni;
- (xxiv) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti o previo ottenimento del consenso del Rappresentante Comune, non modificare il proprio Statuto in modo da pregiudicare, in qualsiasi modo, i diritti dei titolari di Obbligazioni;
- (xxv) mantenere tutti i libri contabili in modo corretto, completo, accurato e in conformità alla legge e ai principi contabili applicabili;
- (xxvi) adottare ed efficacemente attuare entro 9 (nove) mesi dalla Data di Emissione un modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (xxvii) adottare ed efficacemente attuare una regolamentazione interna finalizzata ad assicurare una gestione del fenomeno del *transfer pricing* conforme alla disciplina di legge e regolamentare, qualora dovessero occorrere trasferimenti di beni o servizi attraverso operazioni transfrontaliere intercorrenti fra società del Gruppo;
- (xxviii) garantire – e far sì che le Società Rilevanti garantiscano – anche attraverso la sottoscrizione di apposite coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l'integrità delle proprie strutture, assets fisici ed altre componenti del proprio business rispetto ai rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors & Officers Insurance*);

- (xxix) depositare presso l'Ufficio Marchi tutti i contratti di licenza di marchio di cui l'Emittente è licenziataria non appena sussistono tutte le condizioni necessarie al deposito;
- (xxx) non permettere che alcuna società controllata dall'Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; (ii) rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal Regolamento del Prestito;
- (xxxi) non corrispondere all'organo amministrativo un compenso annuo complessivo, inteso come costo azienda, superiore ad Euro 150.000 (centocinquantamila), salva la facoltà per l'Emittente di chiedere la revisione di tale ammontare all'Assemblea degli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune;
- (xxxii) qualora l'Emittente acquisti un marchio, costituire garanzia sullo stesso ai sensi del D.Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30, in favore degli Obbligazionisti entro 60 giorni dalla relativa data di acquisto;
- (xxxiii) pubblicare, entro e non oltre l'ultimo giorno di calendario del mese successivo al trimestre di riferimento (i.e. entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre), una dichiarazione che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, degli impegni dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito e/o il verificarsi o meno di uno qualsiasi degli Eventi Rilevanti, secondo il modello allegato *sub* lettera "A";
- (xxxiv) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti o previo ottenimento del consenso del Rappresentante Comune (ove nominato), non contrarre Indebitamento Finanziario a lungo termine (avente scadenza oltre i 12 mesi); resta inteso che l'Emittente potrà liberamente contrarre ogni forma di Indebitamento Finanziario a breve termine (con scadenza entro i 12 mesi) quale, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'ottenimento di fidejussioni richieste a favore delle società licenzianti, titolari di diritti di proprietà industriale concessi all'Emittente in via temporanea e dietro pagamento di royalties, nella sua qualità di licenziataria, e finalizzate a garantire il pagamento dei corrispettivi minimi garantiti, fidejussioni od altre garanzie richieste dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato, affidamenti di natura commerciale per finalità LC/Fin-Import/sbf/anticipo italia/anticipo export/anticipo contratti, nonché a supporto dell'espansione commerciale.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata autorizzata con Determina dell'Amministratore Unico dell'Emittente del 19 luglio 2016 (la



“**Deliberazione di Emissione**”). In particolare, l’Emittente ha deciso di procedere all’emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo fino ad Euro 6.000.000 (seimilioni).

## **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente previa delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti, fermo restando che, esclusivamente in relazione ad eventuali modifiche da apportare all’Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*) che precede, sarà necessario il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino il 100% (cento per cento) delle Obbligazioni emesse e non estinte.

## **18. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

## **19. Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

## **20. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune**

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile relative all’assemblea degli obbligazionisti (l’“**Assemblea degli Obbligazionisti**”) e alla nomina del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”).

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 17 (*Modifiche*) è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) delle Obbligazioni emesse e non estinte.

L’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata mediante pubblicazione di un avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza o Italia Oggi, nonché sul sito internet, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione. Ai fini delle deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge. L’Assemblea degli Obbligazionisti si intende comunque validamente tenuta, anche in assenza di convocazione, laddove siano presenti tutti gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune, se nominato.

## **21. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

## **22. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo [www.ubcspa.com](http://www.ubcspa.com) e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della relativa normativa applicabile.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli.

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dagli Obbligazionisti, o dal Rappresentante Comune (ove nominato) all'Emittente saranno comunque considerate valide se effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo A/R, spedita per posta, ai seguenti indirizzi dell'Emittente:

PEC: [unitedbrandscompany@legalmail.it](mailto:unitedbrandscompany@legalmail.it)

Raccomandata A/R: Via Postumia 9, 36050 Quinto Vicentino (VI), all'attenzione del Legale Rappresentante

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune (ove nominato) qualsiasi variazione degli indirizzi sopra indicati, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio delle comunicazioni agli indirizzi sopra indicati sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

**ALLEGATO A**  
**DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE**

ai sensi dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato «*UBC S.p.A. Tasso Misto 2016-2024*» per importo nominale complessivo di Euro 6.000.000 (seimilioni) identificato con il CODICE ISIN IT0005210981 ed emesso in data 4 agosto 2016.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla data del [●]:

- non si è verificato alcuno degli Eventi Rilevanti indicati nel Regolamento del Prestito;
- l'Emittente non ha violato alcuno degli impegni assunti nel Regolamento del Prestito.

In fede,

**UNITED BRANDS COMPANY S.P.A.**

---

[●], in qualità di [Legale Rappresentante]

**ALLEGATO B**  
**PIANO DI AMMORTAMENTO**

<b>Data di Pagamento</b>	<b>Piano di ammortamento singola Obbligazione</b>		
	<b>Valore nominale residuo singola Obbligazione</b>	<b>Rimborso quota capitale singola Obbligazione</b>	<b>% di rimborso quota capitale cumulata</b>
<b>4 agosto 2016</b>	<b>100.000</b>		
<b>4 agosto 2017</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 agosto 2018</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10,00%</b>
<b>15 ottobre 2019</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25,00%</b>
<b>15 ottobre 2020</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40,00%</b>
<b>15 ottobre 2021</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55,00%</b>
<b>15 ottobre 2022</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>70,00%</b>
<b>15 ottobre 2023</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>85,00%</b>
<b>15 ottobre 2024</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00%</b>